



CITTA' DI LUCCA

Settore Dipartimentale 6

Programmazione e Pianificazione del Territorio

CATASTO DEI BOSCHI E DEI PASCOLI PERCORSI DAL FUOCO

Legge Regionale 21.3.2000 n°39

dal 2000 al 2009

ELABORATO

1

RELAZIONE

Novembre 2010

COMUNE DI LUCCA



SIT
SISTEMA INFORMATIVO
TERRITORIALE

CATASTO DEI BOSCHI E DEI PASCOLI PERCORSI DAL FUOCO

AGGIORNAMENTO 2010 DEGLI EVENTI ACCADUTI NEL 2009

RELAZIONE

La Regione Toscana, nel riconoscere il patrimonio boschivo come bene di fondamentale importanza sia ambientale che produttivo provvede, secondo quanto disposto dalla L. 21.11.2000 n° 353 'Legge quadro in materia di incendi boschivi' e dalla L.R. 21.3.2000 n° 39 'Legge Forestale' alla formazione del piano pluriennale di previsione, prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi definito come Piano AIB.

Il piano regionale, finalizzato alla conservazione dell'intero territorio boschivo, programma l'insieme delle attività di previsione e prevenzione degli incendi che consistono principalmente nell'individuazione delle aree e dei periodi ad alto indice di pericolosità, nell'attuazione degli interventi utili al fine della protezione e del contenimento dei danni conseguenti e nella redazione della cartografia necessaria per l'individuazione delle aree percorse dal fuoco.

Nell'ambito della pianificazione AIB (Piano Operativo Antincendi Boschivi), tutti gli Enti locali competenti sono tenuti a svolgere attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; in particolare i Comuni, come indicato dall'art. 70ter, c.2, c.3 e c.4 della LR 39/2000 e successive modifiche, hanno il compito di censire con apposito catasto aggiornato annualmente le aree percorse dal fuoco fornendo le indicazioni necessarie sulle scadenze delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'art. 76, commi 4,5 e 7 della LR 39/00.

Con delibera di Giunta Municipale n° 339 del 4.11.2005, pubblicata sul BURT n° 6 del 8.2.2006, è stato definitivamente approvato il 'catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco' del Comune di Lucca. Nello stesso atto si dà mandato al dirigente responsabile del procedimento di tenere aggiornati gli archivi approvando annualmente gli elaborati redatti dagli uffici tecnici competenti.

In osservanza a quanto previsto dalla legislazione vigente, l'Ufficio Tecnico Comunale, avvalendosi delle segnalazioni trasmesse dal Corpo Forestale dello Stato, da quest'anno mediante il sito internet www.simontagna.it, ha redatto un elenco delle aree percorse dal fuoco per il periodo compreso tra il 2000 e il 2009.

L'U.O.6.1 Strumenti Urbanistici ha elaborato i dati in via informatica mediante il Sistema Informativo Territoriale (SIT) tramite strumenti GIS sino a raccogliarli su supporto cartaceo nella documentazione costituente il "Catasto dei Boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco" che, oltre alla presente relazione, è composto da:

- COROGRAFIA - Una tavola dell'intero territorio comunale in scala 1:25000, con individuazione degli incendi avvenuti dall'anno 2000 all'anno 2009: i simboli di diverso colore indicano l'anno durante il quale è avvenuto l'incendio, mentre il numero che li accompagna permette l'individuazione della relativa scheda.
- SCHEDE - Una schedatura riferita alle singole zone soggette a incendio che si compone di una parte cartografica in scala 1:5000 dove sono evidenziate le aree interessate dagli incendi differenziate per anno così come indicato in legenda e da una tabella contenente il numero identificativo della zona, l'anno in cui si è verificato l'incendio, la località e l'estensione della superficie interessata. In appendice alla schedatura è presente un elenco degli eventi suddiviso per anni e per ognuno di essi vi sono i seguenti dati: località, sezione di carta tecnica regionale 1:10000, particelle catastali interessate dall'incendio e particelle catastali in area esterna di rispetto.

E' da precisare che l'Ufficio Tecnico Comunale non è stato in grado di individuare con ragionevole certezza la perimetrazione degli incendi accaduti nell'anno 2000 perché i rilievi effettuati al momento della redazione del presente catasto (impianto) non hanno permesso di individuare evidenti segni del passaggio del fuoco. Questo perché la nuova vegetazione e gli eventi atmosferici hanno cancellato, nell'arco di quasi cinque anni, quei segni che in modo più o meno evidente sono stati rilevati negli incendi accaduti negli anni successivi; in particolar modo in quegli incendi che non hanno interessato la totalità della

vegetazione allora presente, ma solo il sottobosco o i prati. La perimetrazione è stata individuata attraverso i soli dati forniti dal Corpo Forestale dello Stato e attraverso deduzioni dallo stato attuale.

Gli elaborati ottenuti con la procedura sopra descritta, in conformità con la normativa vigente, definiscono gli ambiti dei divieti e delle prescrizioni riguardo alle possibilità di intervento relativamente all'attività venatoria, al pascolo, alle trasformazioni urbanistiche e alla realizzazione di infrastrutture.

Con determinazione dirigenziale n° 2515 del 22.12.2009 del Settore 6 – Programmazione e Pianificazione del Territorio, è stato aggiornato il catasto a seguito degli eventi accaduti nel 2008 sulla base dei dati forniti dal coordinamento provinciale di Lucca del Corpo Forestale dello Stato e dal Servizio Protezione Civile del Comune di Lucca.

Con il presente lavoro è stato analogamente predisposto l'aggiornamento relativo agli incendi verificatesi sul territorio comunale nell'anno 2009.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

(estratti)

CAPO II - FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SANZIONI

Art.10 - Divieti, prescrizioni e sanzioni.

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000.

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

L.R. 21.3.2000 n° 39 'Legge Forestale'

TITOLO V – TUTELA DEL BOSCO

CAPO II - DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI

Art. 69 - Definizioni relative all'attività antincendi boschiva regionale (AIB)

1. Per incendio boschivo si intende un fuoco, con suscettività ad espandersi, che interessa il bosco, le aree assimilate e gli impianti di arboricoltura da legno di cui all'articolo 66, oppure i terreni incolti, i coltivati, ed i pascoli situati entro 50 metri da tali aree.

2. La previsione, la prevenzione e la lotta attiva degli incendi boschivi costituiscono l'attività antincendi boschivi regionale (AIB).

Art. 70 - Competenze della Regione

1. Ai fini della programmazione delle attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva degli incendi boschivi la Regione approva il piano pluriennale regionale AIB (di seguito indicato come piano AIB).

2. Nell'ambito dell'AIB la Regione svolge, in particolare:

a) la pianificazione e realizzazione delle opere, degli interventi e dei servizi di interesse regionale;
[Vedi anche norme finali e transitorie della l.r. 1/2003]

[Vedi DGR 135/2003 - L.R. 39/00 - Approvazione Piano Operativo Anticendi Boschivi 2004-2006]

b) il telecontrollo e le telecomunicazioni;

c) i servizi aerei di supporto alle attività di prevenzione e lotta attiva;

d) il rilevamento dati e statistica;

e) la divulgazione di notizie e dati;

f) l'addestramento e aggiornamento del personale che opera, a qualunque livello, nell'AIB.

3. Le attività e l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 possono essere affidate alle Province, alle Comunità montane, ai Comuni, agli Enti gestori dei parchi regionali e ad altri enti regionali.

Art. 70 bis - Competenze delle Province

1. Le Province, in attuazione delle disposizioni del piano AIB, svolgono le seguenti funzioni:

a) approvazione del piano operativo annuale AIB, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dai soggetti operanti nell'AIB;

b) predisposizione dell'inventario e della cartografia delle aree percorse dal fuoco, ai fini della pianificazione dell'attività di previsione di prevenzione e di lotta attiva degli incendi boschivi sul territorio regionale.

2. Le Province provvedono alla tabellazione delle aree soggette ai divieti di cui al comma 4, lettera b), dell'articolo 76 utilizzando le risorse finanziarie di cui all'articolo 50, lettera d), della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") dandone comunicazione ai Comuni competenti per territorio per le registrazioni di cui all'articolo 70 ter, comma 4.

Art. 70 ter - Competenze dei Comuni

1. I Comuni, sulla base delle indicazioni contenute nel piano AIB, svolgono le seguenti attività:

a) istituiscono proprie squadre AIB, anche attraverso convenzioni con le associazioni di volontariato di cui all'articolo 71, comma 1, lettera b), per provvedere alla prevenzione e lotta attiva

degli incendi boschivi;

- b) assicurano i servizi logistici necessari per le squadre di pronto intervento e per gli altri soggetti che concorrono all'estinzione dell'incendio, adottando gli eventuali provvedimenti autoritativi;
- c) assicurano la disponibilità, previo apposito censimento, degli automezzi e delle macchine operatrici esistenti nell'ambito territoriale di competenza e utilmente impiegabili nelle operazioni d'estinzione attraverso convenzioni con i proprietari, fermo restando il potere di requisizione del Sindaco nei casi di grave ed urgente necessità, come previsto dall'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 concernente "Legge sul contenzioso amministrativo (Allegato E)".

2. I Comuni, entro novanta giorni dall'approvazione del piano AIB, provvedono ad istituire il catasto dei boschi e dei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.

3. I Comuni, per eventuali osservazioni, espongono per trenta giorni all'albo pretorio comunale l'elenco dei terreni da inserire nel catasto. All'esposizione dell'elenco viene data tempestiva pubblicità attraverso pubbliche affissioni. Decorso trenta giorni i Comuni valutano le osservazioni presentate e approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.

4. I Comuni aggiornano annualmente il catasto di cui al comma 2 e registrano le scadenze delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'articolo 76, commi 4, 5 e 7 dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati all'articolo 76, commi 4, 5 e 7.

Art. 70 quater - Interventi nell'ambito dell'AIB

1. Nell'ambito dell'AIB sono individuate, in particolare, le seguenti attività:

- a) pianificazione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture per l'AIB, compreso gli interventi colturali per migliorare gli assetti vegetazionali degli ambienti naturali e forestali;
- b) pianificazione, realizzazione e manutenzione degli interventi per la salvaguardia, il ripristino e per la ricostituzione delle aree percorse dal fuoco;
- c) gestione ed impiego dei mezzi, delle attrezzature e del personale utilizzati nell'AIB;
- d) pianificazione ed effettuazione dei servizi per il controllo del territorio e la lotta attiva agli incendi boschivi.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte, secondo le attribuzioni e le modalità previste dal piano AIB, dalle Province, dalle Comunità montane, dai Comuni, dagli Enti gestori dei parchi regionali e da altri enti regionali.

Art. 71 - Lotta attiva agli incendi boschivi

[Vedi anche norme finali e transitorie della l.r. 1/2003]

1. La lotta attiva agli incendi boschivi è effettuata dagli Enti di cui all'articolo 70 quater, comma 2; per tali compiti la Regione può anche avvalersi, con le attribuzioni e le modalità previste dal piano AIB:

- a) di risorse, mezzi e personale del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in base a specifici accordi o convenzioni;
- b) di squadre costituite da appartenenti ad associazioni del volontariato, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) e della l.r. 28/1993 e successive modificazioni.

2. Per garantire il coordinamento della propria organizzazione con le strutture statali la Regione istituisce la sala operativa unificata permanente (SOUP) la cui struttura, operatività e gestione sono definite dal piano AIB.

Art. 72 - [abrogato dalla l.r. 1/2003]

Art. 73 - [abrogato dalla l.r. 1/2003]

Art. 74 - Pianificazione dell'AIB

1. La pianificazione dell'AIB è costituita da:

a) piano AIB, approvato dalla Giunta regionale;

[Vedi DGR 135/2003 - L.R. 39/00 - Approvazione Piano Operativo Anticendi Boschivi 2004-2006]

b) piani operativi annuali provinciali AIB, approvati dalle Province.

2. Il piano AIB individua l'organizzazione ed il coordinamento dell'AIB e definisce in particolare:

a) gli indici di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi nel territorio regionale;

b) le opere, gli interventi, le attività relativi alla previsione, prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi e in particolare:

1) gli interventi colturali per migliorare gli assetti vegetazionali degli ambienti naturali e forestali;

2) i criteri e le modalità per gli interventi pubblici di salvaguardia e di ripristino delle aree percorse dal fuoco;

3) i servizi per il controllo del territorio e la lotta attiva agli incendi boschivi;

4) le opere e gli impianti destinati alla prevenzione ed estinzione degli incendi;

c) le competenze per il coordinamento e la direzione delle operazioni di spegnimento, nonché le procedure operative per l'AIB;

d) le modalità d'impiego delle squadre del volontariato;

e) le attività informative per la prevenzione degli incendi boschivi e per la segnalazione di ogni eventuale situazione a rischio;

f) l'individuazione dei beni del patrimonio agricolo-forestale regionale, da utilizzare per le attività di addestramento e aggiornamento del personale che opera, a qualunque livello, nell'AIB e detta, altresì, ulteriori disposizioni per il loro svolgimento;

g) i criteri e le modalità di finanziamento dei soggetti che operano all'AIB;

h) qualsiasi altra indicazione e procedura ritenuta necessaria ai fini della pianificazione, organizzazione ed attuazione dell'AIB.

3. Il piano AIB ha validità pluriennale. Annualmente la Giunta regionale può aggiornare o integrare il piano in particolare per quanto riguarda:

a) la verifica degli indici di pericolosità;

b) la localizzazione delle opere e degli impianti di cui al comma 2, lettera b), numero 4), da realizzare nell'ambito della programmazione regionale ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 10 della presente legge.

4. Il piano AIB contiene una specifica sezione per le aree naturali protette regionali, i cui contenuti sono definiti attraverso le proposte dei rispettivi Enti gestori, trasmesse alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla richiesta e valutate sentito il Corpo forestale dello Stato.

5. Il piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato, di cui all'articolo 8, comma 2, della l. 353/2000, predisposto dal Ministro dell'ambiente d'intesa con la Regione, costituisce, a far data dalla sua approvazione, parte integrante del piano AIB.

6. I piani operativi annuali provinciali AIB sono redatti con i contenuti e secondo le direttive del piano AIB e contengono almeno:

a) l'inventario e la cartografia delle aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, di cui all'articolo 70 bis, comma 1, lettera b);

b) la consistenza e la localizzazione di mezzi, attrezzature e personale impiegabili nell'AIB nell'anno di riferimento.

Art. 75 - [abrogato dalla l.r. 1/2003]

Art. 76 - Disposizioni per la prevenzione degli incendi boschivi

[vedi regolamento 48/R/2003 - art. 58-69] [Vedi anche norme finali e transitorie della l.r. 1/2003]

1. Il regolamento forestale definisce:

a) le azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'insorgere di incendio, i divieti, le prescrizioni e le precauzioni da adottare, nonché le eventuali deroghe;

[vedi regolamento 48/R/2003 - art. 58]

b) i periodi a rischio per lo sviluppo degli incendi boschivi, determinati su base statistica meteo-climatica;

[vedi regolamento 48/R/2003 - art. 61]

c) le aree che, dall'analisi dei dati statistici degli incendi, stazionali e vegetazionali, hanno un rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi.

[vedi regolamento 48/R/2003 - art. 60]

[vedi Relazione Servizio A.I.B. per l'individuazione delle aree a rischio particolarmente elevato]

2. Le Province possono, in qualunque periodo dell'anno, in relazione all'andamento meteo-climatico, anche per singole aree omogenee:

a) modificare i periodi a rischio, di cui al comma 1, lettera b), individuandone, con specifici atti, le date di inizio e termine;

b) istituire periodi a rischio diversi da quelli di cui al comma 1, lettera b), individuandone, con specifici atti, le date di inizio e termine.

3. I proprietari ed i possessori di tutte le aree definite all'articolo 69, comma 1, colpite o minacciate da incendio, per le operazioni di spegnimento garantiscono il libero accesso e mettono a disposizione la manodopera idonea e le attrezzature ed i mezzi di cui hanno la disponibilità, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

4. Nei boschi percorsi da incendi è vietato:

a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;

b) per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione di cui all'articolo 70 bis comma 2.

5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:

a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;

b) per un periodo di dieci anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.

6. Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, terzo periodo, della l. 353/2000 e successive modificazioni.

7. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggisti.